

*Estratto dal Bollettino ufficiale
della Regione del Veneto n. 66 del 22 giugno 1992*

**Statuto del Comune
di
Rotzo (VI)**

(approvato con deliberazioni del Consiglio comunale
26 agosto 1991, n. 25 e 18 dicembre 1991, n. 46)

COMUNE DI ROTZO (VI)

Statuto approvato con deliberazioni del Consiglio regionale 26 agosto 1991, n. 25 e 18 dicembre 1991, n. 46.

STATUTO
DEL
COMUNE DI ROTZO

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Il Comune

1. Il Comune di Rotzo, nell'unità della Repubblica, è ente locale autonomo, secondo i principi della legge statale, e dello Statuto.

2. Il Comune è costituito dalle comunità residenti nel territorio del capoluogo e dalle seguenti frazioni:

- a) Albaredo;
- b) Castelletto.

3. La sede municipale, dove si riuniscono gli organi collegiali e hanno sede gli uffici comunali, è ubicata nel Capoluogo. In particolari circostanze e per esigenze specifiche, il Consiglio e la Giunta possono riunirsi in luoghi diversi dalla sede municipale.

Art. 2
Finalità e funzioni

1. L'autogoverno della Comunità locale di Rotzo si attua, in forme corrispondenti alle caratteristiche del suo territorio e alle tradizioni della sua storia, mediante l'esercizio delle funzioni proprie del Comune e di quelle che lo Stato e la Regione del Veneto ad esso attribuiscono o delegano.

2. Il Comune ha per fine lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della Comunità che rappresenta.

3. Il comune valorizza il proprio patrimonio, anche con eventuale conversione dei beni, per meglio conseguire i propri fini sociali.

4. Il Patrimonio Comunale soggetto ad uso civico è tutelato e riservato all'uso prioritario della popolazione comunale in conformità alle antiche usanze.

5. Specifici usi possono essere convertiti in più attuali modi di utilizzo del patrimonio vincolato.

Capo II
Forme collaborative

Art. 3
Principio di cooperazione

1. Il Comune per il perseguimento dei suoi fini costitu-

zionali, promuove la cooperazione con i Comuni contermini, con la Provincia e con la Comunità Montana di cui fa parte.

2. Il Comune, prima di assumere o di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazioni e cooperazioni previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area interessata e delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti.

Capo III
Istituti di partecipazione

Art. 4
Strumenti di partecipazione

1. I cittadini, singoli ed associati, partecipano all'attività amministrativa del Comune attraverso i seguenti strumenti:

- a) istanze, petizioni e proposte;
- b) consultazioni popolari;
- c) organismi di partecipazione;
- d) libere forme associative locali.

Art. 5
Istanze

1. I cittadini singoli ed associati, possono rivolgere al Comune istanze per la promozione di un procedimento amministrativo concernente interessi collettivi.

2. L'istanza deve essere presentata in forma scritta al protocollo del Comune, che ne rilascia ricevuta, senza spese. La firma dell'istante deve essere autenticata.

3. La qualità di cittadino richiesta per esercitare il diritto di rivolgere istanza al Comune e l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla stessa si intendono accertate, qualora l'istanza sia presentata al protocollo del Comune da un Consigliere Comunale.

Art. 6
Petizioni

1. I cittadini singoli o associati possono presentare petizioni al Comune.

2. La petizione consiste in una manifestazione di opinione, invito, voto o denuncia, diretta ad esporre comune necessità o a promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi.

3. Le firme dei postulanti (presentatori) devono essere autenticate.

4. La petizione deve essere presentata al protocollo del Comune, che ne rilascia ricevuta, senza spese.

5. La qualità di cittadino richiesta per esercitare il diritto di mandare una petizione e l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla stessa si intendono accertate, qualora la petizione sia presentata al protocollo del Comune da un consigliere comunale.

Art. 7**Proposte**

1. N. 10 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di deliberazioni dirette alla migliore tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta deve contenere il testo della deliberazione e deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e la finalità.

3. Le firme dei proponenti devono essere autenticate.

4. La qualità di cittadino richiesta per esercitare il diritto di avanzare proposte e l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla stessa si intendono accertate qualora la proposta sia presentata al protocollo del Comune da un Consigliere Comunale.

Art. 8**Esame delle istanze, delle petizioni e delle proposte**

1. Il Segretario Comunale trasmette le istanze, le petizioni e le proposte presentate, corredate dall'istruttoria dell'ufficio competente e del suo parere, al Sindaco entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione al protocollo del Comune.

2. Il Sindaco iscrive le istanze, le petizioni e le proposte all'ordine del giorno dell'organo competente per materia al loro esame entro 30 (trenta) giorni dalla loro presentazione.

3. Il Consiglio e la Giunta esaminano le istanze, le petizioni e le proposte di loro competenza entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno.

4. Il Sindaco ed il Segretario Comunale rispondono alle istanze, petizioni e proposte di loro competenza entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione.

5. Il Segretario Comunale comunica al primo dei presentatori dell'istanza, della petizione e della proposta le determinazioni che sono state assunte in merito dagli organi e dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

Art. 9**Consultazione della popolazione**

1. Il Consiglio, la Giunta e il Sindaco, al fine di acquisire elementi utili alle scelte di loro competenza possono disporre, nelle materie di rispettiva pertinenza, la consultazione di particolari categorie o settori della popolazione.

In particolare la consultazione può avvenire nelle seguenti forme:

- a) convocazione di assemblea;
- b) formulazione di questionari;
- c) coinvolgimento nelle commissioni consiliari su richiesta di organismi o associazioni interessati;
- d) audizione della Giunta.

2. La consultazione può essere richiesta da almeno n. 30 cittadini di età non inferiore agli anni 18, da ciascuna associazione locale od organismi di partecipazione di cui agli artt. 11 e 12.

3. Il regolamento disciplina le modalità per attuare la consultazione della popolazione nelle forme previste al comma 1 e per renderne noto l'esito alla cittadinanza.

Art. 10**Divieto di consultazione**

1. La consultazione non può essere disposta:

- a) per l'approvazione o modifica dello statuto e dei regolamenti comunali;
- b) per l'adozione di deliberazioni concernenti elezioni, nomine, designazioni e revoche;
- c) per l'adozione di provvedimenti in materia finanziaria, contabile e tributaria;
- d) per l'assunzione di atti concernenti materie sulle quali il Comune deve provvedere entro termini fissati dalla legge;
- e) nei casi in cui devono essere eseguiti interventi urgenti conseguenti a calamità naturali;
- f) in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 11**Organismi di partecipazione**

1. Il Comune promuove la formazione di organismi di partecipazione all'attività amministrativa, con particolare riferimento ai settori socio-assistenziale, scolastico, sportivo, turistico, ambientale e territoriale.

2. Gli organismi di partecipazione possono esprimere pareri ed avanzare proposte nei settori indicati al comma 1 o richiedere la consultazione della popolazione.

3. Gli organismi di partecipazione possono essere consultati dal Comune.

4. Il regolamento definisce le modalità per l'organizzazione e per il funzionamento degli organismi partecipativi.

Art. 12**Registro delle associazioni locali**

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e ne favorisce la loro partecipazione all'amministrazione locale.

2. Ai soli fini di cui al comma 1, il Comune istituisce il registro municipale delle associazioni operanti nel territorio comunale.

3. Per essere iscritti al registro le associazioni devono dimostrare di raggruppare più cittadini del Comune, di non perseguire scopi di lucro e di avere previsto negli statuti associativi forme di accesso, elettorali interne e decisionali che garantiscano i principi di democraticità e di trasparenza della loro attività.

4. I criteri per la verifica dei requisiti e le modalità per ottenere l'iscrizione nel registro di cui al comma 1 sono stabiliti dal regolamento.

Art. 13**Rapporti tra Comune ed associazioni locali**

1. Il Comune può stipulare con le associazioni locali iscritte al registro di cui all'art. 12 convenzioni per lo svolgimento coordinato di servizi nei settori dell'assistenza, del turismo, della cultura, dello sport, delle attività ricreative dell'ambiente, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono stabilire i

fini, la durata, le forme di consultazione Comune e le associazioni, gli eventuali rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Il Comune può erogare alle associazioni, di cui al comma 1 nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal regolamento, apporti di natura finanziaria, ovvero tecnico professionale ed organizzativi.

4. Le associazioni locali secondo le modalità previste dal regolamento, hanno diritto di accesso alle strutture e ai servizi del Comune.

Art. 14

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il regolamento individua, per ogni tipo di procedimento, l'unità operativa responsabile del procedimento ed ogni altro adempimento procedimentale e detta le norme necessarie per assicurare, nelle forme e nelle modalità previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 15

Publicità degli atti

1. Nella sede comunale, in luogo di facile accesso al pubblico, è allestito un albo pretorio per la pubblicazione dello statuto e dei regolamenti comunali, delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, degli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale, e di tutti gli atti e gli avvisi che, per disposizione di legge, del presente Statuto e dei regolamenti generali o comunali devono essere portati a conoscenza della collettività.

Art. 16

Accesso ai documenti amministrativi

1. Ai cittadini, singoli od associati, è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso i documenti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quegli atti la cui individuazione è demandata dalla legge al regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad individuare le categorie degli atti riservati, disciplina altresì i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 17

Referendum consultivi

1. È ammesso il referendum consultivo in materie di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 30 per cento del corpo elettorale riferito al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) il Consiglio Comunale.

4. Il regolamento stabilisce i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 18

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 19

Difensore civico pluricomunale

1. Più Comuni possono accordarsi di nominare una unica persona che svolga le funzioni di Difensore Civico per tutti i Comuni interessati.

2. Il candidato è designato con voto unanime dall'Assemblea dei Sindaci interessati.

3. Il candidato viene eletto se ottiene in ciascun Comune il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale.

4. I rapporti tra i Comuni interessati vengono definiti da apposita convenzione.

Capo IV

Gli organi elettivi

Sezione I

Il Consiglio Comunale

Art. 20

Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale cura gli interessi della collettività comunale (locale), determina l'indirizzo politico amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Il Consiglio esercita la potestà statutaria e regolamentare, nonché le altre competenze ad esso attribuite dalla legge.

3. Il regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio e le modalità per l'esercizio dei diritti attribuiti dalla legge ai consiglieri.

Art. 21

Consigliere anziano

1. Ad ogni fine previsto dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti è consigliere anziano colui che ha riportato la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e di preferenza.

In caso di parità di voti ottenuti la qualifica di cui trattasi è attribuita al più anziano di età.

Art. 22
Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dei consiglieri comunali sono presentate per iscritto al Sindaco.

Esse sono efficaci ed irrevocabili fin dal momento della loro presentazione.

Art. 23
Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, i quali possono essere composti anche da un solo membro.

2. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento dei gruppi consiliari e le relative attribuzioni.

3. Nelle more della designazione, sono capogruppo, ad ogni fine previsto dalla legge e dallo Statuto i consiglieri, non facenti parte della Giunta, che hanno riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 24
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni consultive permanenti, competenti per gruppi di materie, composte da consiglieri comunali, garantendo la proporzionale esistente tra tutti i gruppi.

2. Il Consiglio Comunale può istituire, con le stesse modalità di cui al comma 1, commissioni speciali temporanee per l'esame di questioni particolari o per esperire indagini conoscitive o inchieste sull'attività amministrativa, fissandone la loro durata.

3. Il regolamento determina il numero, le competenze ed i poteri delle commissioni e ne disciplina, altresì, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

4. Il regolamento stabilisce i criteri per assicurare la proporzione esistente in Consiglio fra tutti i gruppi.

5. Le commissioni sono nominate dal Consiglio Comunale, previa designazione dei consiglieri capogruppo.

Art. 25
Individuazione della maggioranza e della minoranza

1. I gruppi consiliari che esprimono voto favorevole al documento programmatico e alle candidature del Sindaco e dei componenti della Giunta Comunale in esso indicate costituiscono maggioranza ad ogni fine di legge, sino a che non dichiarino espressamente al Consiglio Comunale di non fare più parte della maggioranza.

2. I gruppi consiliari che non hanno espresso voto favorevole al documento programmatico e alle candidature del Sindaco e dei componenti della Giunta Comunale colà indicate sono considerati di minoranza ad ogni fine di legge.

Sezione II
La Giunta Comunale

Art. 26
Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori.

2. Possono essere eletti alla carica di assessore anche cittadini non appartenenti al Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, alle seguenti limitazioni e condizioni:

- a) possibilità limitata a numero 1 componente;
- b) non deve trattarsi di soggetti candidati alle elezioni comunali immediatamente precedenti alla proposta di nomina;
- c) il candidato deve possedere adeguata esperienza tecnico-professionale debitamente documentata, nell'ambito del settore operativo da affidare all'assessore esterno.

3. L'assessore non consigliere, per quanto concerne le materie attribuite alla competenza della Giunta gode dei medesimi diritti e prerogative spettanti agli altri componenti della Giunta stessa, mentre per quelle di pertinenza del Consiglio, egli ha diritto di partecipare alla discussione delle proposte di deliberazione, ma non ha diritto di voto.

Art. 27
Elezione

1. L'elezione della Giunta avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, contenente le liste dei candidati alle cariche di Sindaco e di Assessore, compreso l'eventuale assessore non consigliere, in relazione al quale sono indicate le condizioni stabilite dallo Statuto per la nomina dello stesso.

2. Il documento programmatico deve essere depositato almeno cinque giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale presso l'Ufficio del Segretario Comunale.

3. Il Consiglio Comunale procede, dopo la discussione del documento programmatico, all'elezione della Giunta con voto palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Nel caso in cui siano stati presentati più documenti programmatici, dopo la discussione di tutti i documenti, il consigliere anziano li pone in votazione.

Risulta eletta la Giunta indicata nella lista del documento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

4. Gli avvisi di convocazione delle adunanze per l'elezione della Giunta devono essere recapitati ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data della seduta stessa.

5. Le eventuali convocazioni successive alla prima devono essere disposte dal consigliere anziano entro il termine massimo di venti giorni dalla precedente.

Art. 28

Assessore anziano

1. L'anzianità degli assessori è data dall'ordine di iscrizione nella lista dei candidati contenuta nel documento programmatico.

2. In caso di surroghe successive la proposta di sostituzione indica anche la posizione che ciascuno dei candidati occuperà nell'ordine di anzianità.

Art. 29

Cessazione di singoli componenti della giunta

1. Le dimissioni degli assessori sono presentate per iscritto al Sindaco.

Esse sono efficaci ed irrevocabili fin dal momento della loro presentazione.

2. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, decaduti o cessati dalla carica per altra causa provvede, contestualmente alla loro cessazione, il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco a scrutinio palese e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 30

Competenze

1. La Giunta Comunale è l'organo di governo del Comune.

2. Attua gli indirizzi generali formulati dal Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

3. Spetta alla Giunta deliberare tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale e ad alta discrezionalità che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo Statuto, del Sindaco e del Segretario Comunale.

Art. 31

Funzionamento della Giunta

1. Le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al suo funzionamento sono disciplinati dal regolamento.

Sezione III

Disposizioni comuni agli organi collegiali

Art. 32

Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Gli organi collegiali deliberano con l'intervento di almeno la metà del numero dei componenti assegnati ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvi i casi per i quali la legge o lo Statuto prevedano una diversa maggioranza.

Art. 33

Maggioranze qualificate

1. Sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati le seguenti deliberazioni concernenti:

- a) l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- b) l'assunzione di mutui a condizioni ordinarie;
- c) l'approvazione di regolamenti;
- d) la revoca dei singoli assessori, del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e dei singoli Amministratori delle Istituzioni;
- e) la sostituzione di singoli assessori cessati dalla carica per dimissioni, decadenza od altra causa;
- f) ogni altro caso previsto dalla legge.

Sezione IV

Il Sindaco

Art. 34

Funzioni

1. Il Sindaco è il Capo dell'Amministrazione Comunale ed in tale veste esercita attribuzioni di amministrazione, di vigilanza e di organizzazione dell'Ente previste dalla legge e dallo Statuto.

Art. 35

Attribuzioni di amministrazione

1. Spettano al Sindaco:

- a) la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) la formulazione di direttive politiche ed amministrative rivolte agli assessori ed al Segretario Comunale in attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta;
- d) la promozione di iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- e) la conclusione di accordi con i soggetti interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- f) l'adozione di ordinanze ordinarie, necessitate e contingibili ed urgenti;
- g) l'emissione di autorizzazioni, licenze, dispense, permessi, abilitazioni, nulla-osta, ingiunzioni, sanzioni, decreti, concessioni che non rientrino nelle competenze degli organi collegiali;
- h) l'adozione di provvedimenti in materia di occupazioni d'urgenza ed espropri che la legge genericamente assegna alle competenze del Comune;
- i) l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- l) l'adozione di provvedimenti in materia di personale che non rientrino nelle competenze degli organi collegiali e

del Segretario Comunale, quali l'autorizzazione di congedi ordinari, permessi, missioni del Segretario;

- m) la determinazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;
- n) lo svincolo di cauzioni definitive portate a garanzia della corretta esecuzione di opere pubbliche.

Art. 36

Attribuzioni di vigilanza

1. Competono al Sindaco:

- a) la promozione di indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- b) la facoltà di disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Istituzioni e le Società per Azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
- c) l'assunzione di iniziative volte ad assicurare che uffici, servizi, Istituzioni, Enti, Aziende, Società dipendenti o sottoposti a vigilanza del Comune, svolgono la loro attività secondo gli obiettivi formulati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 37

Attribuzioni di organizzazione

1. Competono al Sindaco:

- a) la predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute consiliari, la convocazione e la presidenza degli organi collegiali, ai sensi delle disposizioni regolamentari;
- b) l'esercizio dei poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare presiedute dal Sindaco, secondo le previsioni del regolamento.

Art. 38

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'assessore che, in virtù di apposita delega ricevuta dal Sindaco, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento di questi.

2. In caso di inesistenza, assenza o impedimento del Vicesindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'assessore anziano.

Art. 39

Deleghe agli assessori, quale capo dell'amministrazione

1. Il Sindaco può conferire deleghe specifiche agli assessori per il compimento di atti nelle materie che la legge o lo Statuto attribuiscono alla sua competenza.

2. Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuate sulla base della struttura operativa del Comune.

Art. 40

Deleghe di firma, quale capo dell'Amministrazione al segretario o ad impiegati

1. Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione, può

delegare la firma di atti di propria competenza specificatamente indicati nell'atto di delega al Segretario Comunale o ad impiegati del Comune.

Art. 41

Deleghe al segretario o ad impiegati, quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco può delegare al Segretario o ad impiegati comunali il compimento di atti inerenti le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.

Art. 42

Comunicazioni ed efficacia delle deleghe

1. Le deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli assessori sono comunicate al Consiglio.

2. Le deleghe di cui agli articoli precedenti hanno efficacia fino alla loro revoca.

Capo V

Struttura del Comune

Art. 43

Principi organizzativi

1. L'organizzazione della struttura burocratica del Comune si informa a criteri di buon andamento, imparzialità, efficacia ed efficienza degli uffici e dei servizi.

2. Il principio di responsabilità degli impiegati è assicurato dall'organizzazione gerarchica degli uffici e dei servizi del Comune, al cui vertice è posto il Segretario.

Art. 44

Uffici

1. Gli uffici sono organizzati in base all'affinità delle funzioni e degli interventi, in unità operative, secondo quanto previsto dal regolamento.

2. Il regolamento prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali con le finalità di assicurare la massima mobilità tra figure professionali e profili appartenenti alla stessa qualifica professionale, in connessione con le esigenze ed i programmi del Comune.

Art. 45

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive del Sindaco, da cui dipende funzionalmente, oltre ai compiti attribuitigli dalla legge e da altre norme dello Statuto:

- a) assolve all'alta direzione degli uffici e dei servizi. In tale ambito, nella veste di capo del personale, assume le iniziative volte ad assicurare l'unità di conduzione della gestione amministrativa affidata alla struttura burocratica.

A tal fine, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, emana direttive e ordini, autorizza missioni, prestazioni di lavoro straordinario, nell'ambito

- dell'atto deliberativo adottato dalla Giunta, permessi del personale, propone provvedimenti disciplinari, contesta gli addebiti ed irroga le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale;
- b) adotta gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che costituiscono esecuzione di disposizioni legislative, regolamentari, di provvedimenti, programmi e piani a contenuto vincolato;
 - c) presiede le commissioni di gare;
 - d) stipula i contratti, quando non svolga la funzione rogante;
 - e) presiede le commissioni di concorso per l'assunzione di personale;
 - f) sottoscrive le reversali d'incasso e, unitamente all'addetto ai servizi contabili, mandati di pagamento;
 - g) ordina beni e servizi nei limiti degli impegni adottati dall'organo collegiale competente, avvalendosi a tale scopo, del personale dipendente;
 - h) liquida le spese entro i limiti degli impegni formalmente assunti;
 - i) attesta l'esecutività delle deliberazioni;
 - l) rilascia atti di certificazione, di attestazione, di dichiarazione, ad eccezione di quelli assegnati al Sindaco da disposizioni speciali.

Art. 46

Vicesegretario comunale

1. La pianta organica del personale può prevedere il posto di vicesegretario comunale.

2. Il vicesegretario svolge le funzioni vicarie del Segretario, lo caodiuva e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.

La nomina del vicesegretario richiede il possesso dei requisiti previsti dalla legge per accedere alla carriera del Segretario comunale.

Art. 47

Responsabili delle unità operative

1. Alla direzione delle unità operative di cui è organizzata la struttura burocratica sono preposti, con le modalità previste dal regolamento impiegati che rivestono la qualifica apicale.

2. Gli impiegati con qualifica apicale sono responsabili dell'attuazione dei programmi, dei progetti e dei servizi di competenza delle unità operative, nonché dall'utilizzo delle risorse umane e materiali assegnate all'unità stessa. Essi adottano gli atti ed i provvedimenti necessari per l'esercizio delle loro funzioni, nonché gli atti loro delegati dal Segretario comunale.

Art. 48

Rinvio alla normativa regolamentare

1. Il regolamento detta, ad integrazione da quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto, le norme per disciplinare l'organizzazione degli uffici e del personale e le modalità dei concorsi per l'accesso ai posti.

2. Il regolamento stabilisce le modalità per autorizzare i dipendenti comunali e prestare opera retribuita presso altri Enti pubblici.

3. Il regolamento individua gli organi e stabilisce le modalità per la risoluzione dei conflitti di competenza, positivi o negativi, fra responsabili degli uffici o fra questi e il segretario comunale oppure fra gli organi elettivi e quelli burocratici.

4. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Capo VI

Servizi pubblici

Art. 49

Servizi comunali e forme di gestione

1. Il Comune può assumere l'esercizio dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio, deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.

3. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni e di servizi commerciali, nei casi in cui la dimensione del servizio non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente del servizio stesso.

Art. 50

Istituzione

1. Il Consiglio comunale, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire un'Istituzione.

2. Gli organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale e che abbiano specifica competenza professionale in materia di servizi sociali, acquisita per studi compiuti o attività svolte, da dimostrare con la presentazione di apposito curriculum.

4. Il Consiglio comunale stabilisce il capitale di dotazione da conferire all'Istituzione, ne determina le finalità e gli indirizzi, esercita la vigilanza e verifica i risultati da questa raggiunti, secondo le modalità previste dal regolamento.

5. Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituzione, determina la dotazione organica del personale, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

6. Il regolamento può prevedere la facoltà di ricorrere all'assunzione di personale con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

Art. 51

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di cinque membri, compreso il Presidente.
2. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale e comunque fino alla nomina dei successori.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale.

Art. 52

Il Presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti da questo assunto ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza consiliare.
2. Gli atti adottati d'urgenza sono sottoposti a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 53

Il Direttore

1. Il Direttore dell'Istituzione è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Dirige l'attività dell'Istituzione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, assicura l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli altri organi dell'Istituzione.

Art. 54

Revoca degli amministratori dell'istituzione

1. Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti di questo possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco o di un quinto dei consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

*Capo VII**Controllo interno*

Art. 55

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili favoriscono una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario, anche quelli relativi alla gestione ed all'efficacia dell'azione del Comune.

Art. 56

Revisore del conto

1. Il revisore del conto, nominato dal Consiglio comunale secondo le modalità fissate dalla legge, dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo i casi di decadenza previsti dal presente articolo ed è rieleggibile una sola volta.
2. Non può essere eletto alla carica e, se eletto, decade dall'ufficio di revisore:
 - a) chi è parente od affine del Sindaco o degli assessori entro il quarto grado;

b) chi è legato al Comune o agli Enti da esso dipendenti, sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal Comune, da un rapporto di prestazione d'opera retribuita, anche se non continuativa;

c) chi è stato sospeso o cancellato dal ruolo o dall'albo professionale.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, secondo le modalità stabilite dalla legge nei casi di ineleggibilità o incompatibilità dei Consiglieri comunali.

4. Per lo svolgimento della funzione di collaborazione con il Consiglio comunale, il revisore redige, secondo le modalità previste dal regolamento, una relazione sull'ordinamento contabile e finanziario del Comune, riferisce immediatamente al Consiglio ove riscontri gravi irregolarità relative alla gestione e attesta la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

Nella relazione di accompagnamento alla proposta di deliberazione del conto consuntivo il revisore esprime i rilievi e le osservazioni tendenti a conseguire l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione contabile.

5. Il regolamento stabilisce la periodicità minima delle presenze del revisore, le modalità per la verbalizzazione dei lavori, i libri che deve tenere e le modalità per la pronuncia di decadenza.

6. Il revisore esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni con le stesse modalità fissate dal presente articolo.

7. Il revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti del Comune, e diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni utili per l'espletamento dei suoi compiti.

*Capo VIII**Funzione normativa*

Art. 57

Revisione dello Statuto

1. Ogni modifica allo Statuto deve essere deliberata dal Consiglio comunale attraverso il procedimento stabilito dall'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di approvazione del nuovo Statuto, in sostituzione di quello precedente.

L'abrogazione, nell'ipotesi suddetta, ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 58

Regolamenti

1. Il Consiglio comunale adotta regolamenti nelle materie previste dalla legge e dallo Statuto, nonché in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio unita-

mente alla deliberazione di approvazione degli stessi, per quindici giorni consecutivi.

Successivamente all'espletamento del riscontro di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo, i regolamenti sono ripubblicati all'albo pretorio per altri quindici giorni consecutivi.

Essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 59

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli necessari alla sua attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili, con la legge e con lo Statuto.

2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto, con la sola esclusione dei regolamenti dei contratti e di contabilità, i cui termini di adozione sono stabiliti dall'art. 59, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142.